

COMUNE DI FORNACE

Provincia di TRENTO

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

SULLA PROPOSTA DI

**BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024**

E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. SSA CRISTINA ODORIZZI

REVISORE UNICO

## Premessa

A decorrere dal 2016 gli enti territoriali, i loro organismi strumentali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria approvano il bilancio di previsione almeno triennale, secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 al D.Lgs. n. 118/2011.

Per l'elaborazione del bilancio di previsione 2022-2024 occorre fare riferimento alla Legge 243/2012 come integrata e modificata della Legge 164/2016 e in particolare agli articoli 9 e 10.

Ai fini della verifica della previsione con gli obiettivi di finanza pubblica richiesti dall'art. 9 della citata legge 243/2012, la legge di bilancio 2017 prevede che a decorrere dal 2017, gli enti debbano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

Le entrate finali sono quelle iscrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5, le spese finali sono quelle iscrivibili ai titoli 1,2 e 3 dello schema di bilancio.

Per gli anni 2022-2024 nelle entrate e spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dall'indebitamento. Non rileva la quota di fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte II "Ordinamento finanziario e contabile del D.Lgs.18/8/2000 n.267 (TUEL), dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2, allegati al D.Lgs. 118/2011.

Per la formulazione del parere e per l'esercizio delle sue funzioni l'organo di revisione può avvalersi dei primi tre principi di vigilanza e controllo emanati dal CNDCEC.

Per il riferimento all'anno precedente sono indicate le previsioni definitive 2021.

Lo schema tiene conto delle norme emanate fino al 31/12/2021 e verrà aggiornato nel caso di sostanziali modifiche della normativa relativa al bilancio di previsione.

## Comune di Fornace

### L'ORGANO DI REVISIONE

#### PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;
- vista la L.P. 9.12.2015, n. 18 (Provincia di Trento), avente ad oggetto *Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118* (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

#### Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, del Comune di Fornace che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Lì, 2 marzo 2022

#### L'ORGANO DI REVISIONE

Cristina Odorizzi



## Sommario

### Indice generale

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI.....	5
ACCERTAMENTI PRELIMINARI.....	6
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	7
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020.....	7
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.....	8
2. Previsioni di cassa.....	11
3. Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024.....	12
4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo.....	13
5. Verifica rispetto pareggio bilancio.....	14
6. La nota integrativa.....	14
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	15
7. Verifica della coerenza interna.....	15
8. Verifica della coerenza esterna.....	18
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024.....	20
A) ENTRATE.....	20
B) SPESE.....	22
SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI.....	22
Spese di personale.....	22
Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella Legge 133/2008).....	22
Spese per acquisto beni e servizi.....	23
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).....	23
Fondo di riserva di competenza.....	26
Fondi garanzia per debiti commerciali.....	26
Fondo di riserva di cassa.....	27
ORGANISMI PARTECIPATI.....	28
SPESE IN CONTO CAPITALE.....	28
INDEBITAMENTO.....	30
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	32
CONCLUSIONI.....	34

## PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs.267/2000 (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D.Lgs.118/2011 e le disposizioni della L.P. 9.12.2015, n. 18 per quanto attinenti al tema.

L'organo di revisione in carica del Comune di Fornace, nominato con delibera nominato con deliberazione del Consiglio comunale di data 30 GIUGNO 2020, n. 13 ha ricevuto in data 24/02/2022 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, approvato dalla Giunta comunale in data 23/02/2022 con delibera n. 3 completo dei seguenti allegati obbligatori indicati nell'art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2021
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011.

Successivamente alla trasmissione della documentazione di cui sopra, l'organo di revisione ha chiesto informazioni e documentazione al Comune, al fine della redazione del presente parere.

Dato atto che alla data del 31.12.2021 risulta totalmente estinto l'indebitamento e non è previsto ricorso allo stesso sugli esercizi 2022-2024;

dato atto che non sono previste spese per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

**nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h):**

- a) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione non sono stati consegnati in quanto sono integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
- b) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce: non sono stati predisposti né forniti in quanto i Comuni della Provincia di Trento con numero di abitanti inferiore a 5.000 non ne sono tenuti;

- **nell'art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267:**

- h) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle [leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865](#), e [5 agosto 1978, n. 457](#), che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato. Si specifica che tale allegato non è presente.
- i) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.
- j) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia ([D.M. 18/2/2013](#));
- k) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio);
- nel [D.M. del 9/12/2015](#), piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio secondo gli schemi di cui all'[allegato 1](#), del decreto;
- necessari per l'espressione del parere:
- h) il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente [all'art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta](#),
- e i seguenti documenti messi a disposizione:
- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
  - prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della [Legge 296/2006](#);
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il [TUEL](#);
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'[art.153, comma 4 del D.Lgs. 267/2000](#), in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2022/2024;
- ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'[art. 239, comma 1, lettera b\) del TUEL](#).

### **ACCERTAMENTI PRELIMINARI**

L'Ente entro il 30 novembre 2021 ha aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 2021/2023.

L'Ente non ha deliberato riduzioni/esenzioni di tributi locali ai sensi [dell'art.24 del D.L. n. 133/2014](#) (c.d. "Baratto amministrativo").

***VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI***

**GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020**

L'organo consiliare ha approvato la proposta di rendiconto per l'esercizio 2020 del Comune di Fornace con delibera numero 15 del 27/07/2021.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione come formulata risulta che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del patto di stabilità;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2020:

- a) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2020 così distinto ai sensi dell'[art.187 del TUEL](#):

	31/12/2020
Risultato di amministrazione	4.251.608,24
Di cui:	
a) Fondi vincolati	3.145.822,39
b) Fondi accantonati	245.465,54
c) Fondi destinati ad investimento	264.727,95
d) Fondi liberi	595.592,36
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	4.251.608,24

Dalle comunicazioni ricevute non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2019	2020	2021
<b>Disponibilità</b>	3.026.434,71	2.613.402,72	2.628.312,73
<b>Di cui cassa vincolata</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Anticipazioni non estinte al 31/12</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Di cui cassa vincolata</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Anticipazioni non estinte al 31/12</b>	0,00	0,00	0,00

### BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.

Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2021 sono così formulate:

#### 1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					Previsioni dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023	Previsione dell'anno 2024
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>		previsione di competenza	63.916,44	63.360,00	64.719,00	64.719,00
	<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>		previsione di competenza	33.174,77	0,00	0,00	0,00
	<b>Utilizzo avanzo di Amministrazione</b>		previsione di competenza	109.285,31	0,00		
	- <i>di cui avanzo utilizzato anticipatamente</i>		previsione di competenza	0,00	0,00		
	- <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>		previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</b>		previsioni di cassa	2.613.402,72	2.628.312,73		

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					Previsioni dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023	Previsione dell'anno 2024
10000	<b>TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	56.604,02	Previsioni di Competenza	504.069,00	450.033,00	440.002,00	440.002,00
			Previsioni di Cassa		506.637,02		
20000	<b>TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>	113.841,46	Previsioni di Competenza	287.654,67	274.537,68	126.779,00	126.779,00
			Previsioni di Cassa		388.379,14		
30000	<b>TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	524.558,42	Previsioni di Competenza	741.717,00	867.574,00	883.123,00	875.364,00
			Previsioni di Cassa		1.392.132,42		
40000	<b>TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>	3.380.256,22	Previsioni di Competenza	1.263.126,27	597.300,00	72.000,00	22.000,00

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024

**Comune di Fornace**

			Previsioni di Cassa		3.972.556,22		
50000	TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	Previsioni di Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsioni di Cassa	0,00	0,00		
60000	TITOLO 6 Accensione Prestiti	0,00	Previsioni di Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsioni di Cassa	0,00	0,00		
70000	TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	Previsioni di Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			Previsioni di Cassa	0,00	0,00		
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	30,61	Previsioni di Competenza	639.450,00	639.450,00	632.150,00	632.150,00
			Previsioni di Cassa		639.480,61		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>4.075.290,73</b>	Previsioni di Competenza	<b>3.436.016,94</b>	<b>2.828.894,68</b>	<b>2.154.054,00</b>	<b>2.096.295,00</b>
			Previsioni di Cassa		<b>6.899.185,41</b>		
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>4.075.290,73</b>	Previsioni di Competenza	<b>3.642.393,46</b>	<b>2.892.254,68</b>	<b>2.218.773,00</b>	<b>2.161.014,00</b>
			Previsioni di Cassa		<b>9.527.498,14</b>		

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021			
					Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Titolo 1	Spese correnti	559.266,07	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.686.303,42  (63.360,00)  2.138.499,48	1.655.504,68  64.719,00  2.123.481,75	1.514.623,00  64.719,00  	1.506.864,00  64.719,00  
Titolo 2	Spese in conto capitale	1.732.128,41	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	1.316.640,04  (0,00)  2.439.426,33	597.300,00  (0,00)  6.792.174,36	72.000,00  (0,00)  	22.000,00  (0,00)  
Titolo 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	0,00  (0,00)  0,00	0,00  (0,00)  0,00	0,00  (0,00)  	0,00  (0,00)  
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsioni di cassa	0,00  (0,00)  0,00	0,00  (0,00)  0,00	0,00  (0,00)  	0,00  (0,00)  
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	47.125,29	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	639.450,00  (0,00)  (0,00)	639.450,00  (0,00)  (0,00)	632.150,00  (0,00)  (0,00)	632.150,00  (0,00)  (0,00)

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024

			previsioni di cassa	727.373,65	686.575,29		
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>2.338.519,77</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>3.642.393,46</b>	<b>2.892.254,68</b>	<b>2.218.773,00</b>	<b>2.161.014,00</b>	
		(63.360,00)		(64.719,00)	(64.719,00)	(64.719,00)	
		previsione di cassa	<b>5.306.649,70</b>	<b>5.139.485,45</b>			
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>2.338.519,77</b>	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<b>3.642.393,46</b>	<b>2.892.254,68</b>	<b>2.218.773,00</b>	<b>2.161.014,00</b>	
		(63.360,00)		(64.719,00)	(64.719,00)	(64.719,00)	
		previsione di cassa	<b>5.306.649,70</b>	<b>5.139.485,45</b>			

(L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto in sede di previsione è consentito per la sola parte costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate e a condizione che sia approvato da parte dell'organo esecutivo il prospetto aggiornato del risultato presunto d'amministrazione).

Le previsioni di competenza rispettano il [principio generale n.16](#) e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

### **1.1 Disavanzo o avanzo tecnico**

Il totale generale delle spese previste non è superiore al totale generale delle entrate e pertanto non sussiste ipotesi di disavanzo tecnico come previsto dal comma 13 dell'[art.3 del D.Lgs 118/2011](#).

Il totale generale delle spese previste non è inferiore al totale generale delle entrate e pertanto non sussiste ipotesi di avanzo tecnico come previsto dal comma 14 dell'[art.3 del D.Lgs.118/2011](#).

### **1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)**

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'[allegato 4/2](#) al [D.Lgs.118/2011](#) e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'[art.183, comma 3 del TUEL](#) in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento.

In particolare l'entità del fondo pluriennale vincolato iscritta nel titolo secondo è coerente con i crono-programmi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di impegno.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nel bilancio per l'esercizio 2022 sono le seguenti:

Fonti di finanziamento	Importo
Entrata corrente vincolata al finanziamento del salario accessorio e premiante in favore del personale	63.360,00
Entrata in conto capitale	0,00
<b>Totale</b>	<b>63.360,00</b>

Sussiste FPV vincolato parte corrente per totali euro 63.360,00. Non sussiste FPV vincolato per spese in parte capitale.

## **2. Previsioni di cassa**

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'[art. 162 del TUEL](#);

L'organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'[art. 183, comma 8, del TUEL](#).

Il fondo iniziale di cassa non presenta cassa vincolata.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

<b>RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI</b>		
		<b>PREVISIONI ANNO 2022</b>
	fondo cassa all'1/1/esercizio di riferimento	2.628.312,73 €
<b>TITOLI</b>		
1	entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	506.637,02 €
2	trasferimenti correnti	388.379,14 €
3	entrate extratributarie	1.392.132,42 €
4	entrate in conto capitale	3.972.556,22 €
5	entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00 €
6	accensione prestiti	0,00 €

**Comune di Fornace**

9	entrate per conto terzi e partite di giro	639.480,61 €
	<b>TOTALE TITOLI</b>	6.899.185,41 €
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	9.527.498,14 €

**RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI**

		<b>PREVISIONI ANNO 2022</b>
TITOLI		
1	spese correnti	2.123.481,75 €
2	spese in conto capitale	2.329.428,41 €
3	spese per incremento attività finanziarie	0,00 €
4	rimborso di prestiti	0,00 €
5	chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00 €
7	spese per conto terzi e partite di giro	686.575,29 €
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>5.139.485,45 €</b>

<b>SALDO DI CASSA</b>	4.388.012,69 €
-----------------------	----------------

**3. Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024**

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'[art.162 del TUEL](#) sono così assicurati:

<b>BILANCIO DI PREVISIONE</b>				
<b>EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE</b>				
<i>(solo per gli Enti locali)*</i>		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	63.360,00	64.719,00	64.719,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-		
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.592.144,68	1.449.904,00	1.442.145,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.655.504,68	1.514.623,00	1.506.864,00
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		64.719,00	64.719,00	64.719,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		20.570,00	13.258,00	13.082,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2022-2024

<b>ALTRI POSTI DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	-	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b> O=G+H+I-L+M		-	-	-
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.				
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.				

Non sussistono entrate di parte corrente destinate a spese di investimento.

L'avanzo di parte corrente è destinato a:

- non risulta avanzo di parte corrente

#### **4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo**

[L'articolo 25, comma 1, lettera b\) della legge 31/12/2009, n.196](#) e il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

*E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.*

*Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

*E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.*

*In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.*

*Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (vedi punto 3.10 del [principio contabile applicato 4/2](#))*

Nel bilancio sono previste entrate e spese non ricorrenti che vengono di seguito riportate.

ENTRATE NON RICORRENTI ANNO 2022		SPESE NON RICORRENTI ANNO 2022	
TITOLO 1 – ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		TITOLO 1 – SPESE CORRENTI	
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	10.003,00	Reddit da lavoro dipendente	1.932,00

<b>TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		Acquisto di beni e servizi	8.100,00
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		Trasferimenti correnti	40.350,00
		Altre spese correnti	
<b>TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>			<b>TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE</b>
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	25.007,00		
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	4.332,00		
Tipologia 300: Interessi attivi	264,00		
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2,00		
Altre entrate	9.574,00		
<b>Totale</b>	<b>50.382,00</b>	<b>Totale</b>	<b>50.382,00</b>

## 5. Verifica rispetto pareggio bilancio

Il pareggio di bilancio richiesto dall'[art.9 della legge 243/2012](#) è così assicurato:

ENTRATE	anno 2022	anno 2023	anno 2024
avanzo di amministrazione applicato			
fondo pluriennale vincolato	63.360,00 €	64.719,00 €	64.719,00 €
titolo 1	450.033,00 €	440.002,00 €	440.002,00 €
titolo 2	274.537,68 €	126.779,00 €	126.779,00 €
titolo 3	867.574,00 €	883.123,00 €	875.364,00 €
titolo 4	597.300,00 €	72.000,00 €	22.000,00 €
titolo 5	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>totale entrate finali</b>	<b>2.252.804,68 €</b>	<b>1.586.623,00 €</b>	<b>1.528.864,00 €</b>

SPESE	anno 2022	anno 2023	anno 2024
titolo 1	1.655.504,68 €	1.514.623,00 €	1.506.864,00 €
titolo 2	597.300,00 €	72.000,00 €	22.000,00 €
titolo 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>totale spese finali</b>	<b>2.252.804,68 €</b>	<b>1.586.623,00 €</b>	<b>1.528.864,00 €</b>
<b>differenza</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

## 6. La nota integrativa

Il comma 5 dell'[art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118](#) prevede tutte le seguenti informazioni da inserire in nota integrativa allegata al bilancio di previsione:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla

- legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
  - d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
  - e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
  - f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
  - g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
  - h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
  - i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
  - j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La Nota Integrativa al Bilancio di previsione del Comune di Fornace presenta le informazioni di cui sopra salvo quelle previste ai punti c), e) ed h) in quanto nel caso concreto non sussiste la fattispecie dai medesimi prevista.

### **VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI**

#### **7. Verifica della coerenza interna**

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale ecc.).

#### **7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP**

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa del comune e si compone di due sezioni, Sezione strategica e Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale pari a quella del mandato amministrativo, la seconda pari a quella del bilancio di previsione.

In base all'articolo 170, L.P. 9.12.2015, n. 18 gli Enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il DUP semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011, n- 118 e s.m. Nella versione completa il Dup si caratterizza per:

- una sezione strategica articolata in: analisi strategica delle condizioni esterne ed interne all'ente sia in termini attuali che prospettici; definizione degli indirizzi generali di natura strategica; individuazione degli obiettivi strategici;

- una sezione operativa articolata in: definizione degli obiettivi operativi di ciascun programma, connessa motivazione delle scelte e risorse finanziarie, umane e strumentali da impiegare; programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale del Dup, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Il Dup semplificato invece, nel compattare i contenuti delle due sezioni:

- effettua un generale richiamo all'analisi di contesto, riferendosi alla "situazione socio economica del territorio" quando identifica la finalità del documento. Per quanto attiene l'analisi di contesto si ricorda che la stessa per gli enti superiori ai 5.000 abitanti, deve essere costituita da tre profili:

1.obiettivi individuati dal Governo;

2.valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali;

3.parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente e dei propri enti strumentali.

Mentre per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti l'analisi strategica, per la parte esterna, può essere limitata ai soli punti 2 e 3;

Quindi se nel Dup "completo" gli indirizzi generali rientrano nell'analisi di contesto (condizioni interne), nel Dup "semplificato" assumono un rilievo autonomo e distinto rispetto all'analisi di contesto.

Il Dup semplificato, per ogni singola missione/programma del bilancio:

- indica gli "obiettivi" che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato);

- può esplicitare le relative "previsioni di spesa" in termini di competenza finanziaria. Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa;

- analizza gli "impegni pluriennali di spesa già assunti" e le relative "forme di finanziamento". Nel Dup semplificato viene meno, quindi, la necessità di definire obiettivi strategici di mandato collegati alle missioni, a cui agganciare gli obiettivi operativi riferiti ai programmi. È possibile, invece, semplificare la catena di senso degli obiettivi, raccordandosi direttamente agli indirizzi generali ed individuando obiettivi della programmazione triennale ed annuale direttamente riferibili alle sole missioni, mantenendo comunque la possibilità di scendere al livello dei programmi. Inoltre è possibile semplificare la struttura contabile del documento, in quanto non è obbligatorio.

Il Dup semplificato comprende, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione:

- gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;- l'analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

- la programmazione dei lavori pubblici;

- la programmazione del fabbisogno di personale;

- la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Princípio contabile applicato alla programmazione ([Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011](#)) facendo riferimento allo schema semplificato per i Comuni con meno di 5.000 abitanti.

## **7.2. il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio**

### 7.2.1. Programma triennale lavori pubblici

In riferimento al programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui [all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006](#), si riferisce quanto segue:

Il Comune non ha adottato un provvedimento puntuale per il programma triennale delle opere pubbliche.

Con delibera di Giunta n. 3 del 23/2/2022 è stato approvato lo schema di bilancio e anche il Dup, il quale comprende il piano triennale delle opere pubbliche (compilato sul portale dell'Osservatorio lavori pubblici), come disciplinato delibera Giunta provinciale n.1061/2002.

Nello stesso sono indicati:

- a) i lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro;
- b) le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dall'[art. 128 del D.Lgs. 163/2006](#), considerando comunque prioritari i lavori di manutenzione, recupero patrimonio, completamento lavori, progetti esecutivi approvati, interventi con possibilità di finanziamento privato maggioritario;
- c) la stima, nell'elenco annuale, dei tempi di esecuzione (**trimestre/anno di inizio e fine lavori**);
- d) la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2022-2024 ed il crono programma dei pagamenti è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio di cassa.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici.

### 7.2.2. Programmazione del fabbisogno del personale

In riferimento alla programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'[art.39, comma 1 della Legge 449/1997](#) e dall'[art.6 del D.Lgs. 165/2001](#) si riferisce quanto segue: Le regole per l'assunzione di personale per gli Enti Locali sono fissate dalla L.P. 27/2010 e dalla L.P. N.15/2018.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2022/2024, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno.

### 7.2.3 Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (miglioramento dei servizi) – Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022.

Si prosegue con il programma di efficientamento e selezione della spesa pubblica effettuata anche negli scorsi anni.

### 7.2.4. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex [art. 58, comma 1 della legge 133/2008](#)

Non è stato formulato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari in quanto non rientrante nelle attività previste dall'ente per l'anno 2022. Nel Dup sono state individuate le pp.ff. che l'Amministrazione intende vendere in futuro peraltro già deliberate dal consiglio comunale.

## **8. Verifica della coerenza esterna**

### **8.1. Saldo di finanza pubblica**

- Con la legge di stabilità per l'anno 2016 (L. 28.12.2015, n. 208), ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica in attuazione di quanto sancito dall'art. 9 della L. 243/2012, venne stabilito che gli enti, fra cui i Comuni, dovevano conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, fra le entrate e le spese finali; l'applicazione della normativa statale anche per i Comuni della Provincia di Trento fu confermata con deliberazione delle Giunta provinciale n. 1468 dd. 30.08.2016;

- la legge di bilancio per l'anno 2017 (L. 11.12.2016, n. 232), al comma 466 dell'art. 1, confermò lo stesso principio, aggiungendo che per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza, poteva essere considerato il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento; tale facoltà era già stata prevista dalla L.P. 05.08.2016, n. 14;

- con l'art. 10, comma 2, della L.P. 03.08.2018, n. 15 venne stabilito che la Provincia e gli Enti locali, ai fini dell'applicazione della L. 243/2012 sopra citata, avrebbero potuto includere fra le entrate finali anche quelle ascrivibili all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, accertato nelle forme di legge e rappresentato nel rendiconto; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 25 dd. 03.10.2018 e successivo messaggio dd. 05.10.2018, evidenziò, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale in materia, che per il 2018 i Comuni potevano utilizzare l'avanzo di amministrazione per investimenti senza alcuna limitazione;

- la Provincia Autonoma di Trento, tramite l'Unità di missione strategica coordinamento enti locali politiche territoriali e della montagna, con nota dd. 11.01.2019 prot. n. P324/2019/19036/S.7-2019-2, ha informato i Comuni in merito alle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (L. 30.12.2018, n. 145) relative al concorso degli obiettivi di finanza pubblica, precisando quanto segue:

- a decorrere dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, i Comuni potranno utilizzare sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 118/2011 (art. 1, comma 820);

- i Comuni si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo come desunto dal solo prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione di cui all'allegato 10 del D.lgs. 118/2011 (art. 1, comma 821);

Per completezza informativa si ricorda poi in via generale, a prescindere dalla concreta applicabilità al caso di specie quanto segue:

Come disposto dalla [legge di bilancio 2018](#) (L. 27.12.2017 n. 205) i comuni, le province, le città metropolitane e le province autonome di Trento e Bolzano, devono allegare al bilancio di previsione un prospetto dimostrativo delle previsioni di competenza triennale rilevanti ai fini della verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

Il saldo quale differenza fra entrate finali e spese finali come eventualmente modificato ai sensi del patto regionale orizzontale e patto nazionale orizzontale, deve essere non negativo.

Per gli anni 2018-2020 nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il FPV di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Pertanto la previsione di bilancio 2018/2020 e le successive variazioni devono garantire il rispetto del saldo obiettivo.

In caso di mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della Regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni assicurano il recupero di cui all'[articolo 9, comma 2 della legge 243/2012](#) e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incipienza, per uno o più anni nel triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'[articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228](#);

b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'[art. 9 comma 2 della legge 243/2012](#). Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;

c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1%. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente a quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;

d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto dei limiti di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'[art.9 del D.L. 31/5/2010 n.78](#);

f) nell'anno successivo a quello di inadempienza il presidente, il sindaco e i componenti della Giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30% delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

Tutto ciò premesso e considerato si esprime parere favorevole al DUP in forma semplificata.

**VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024****A) ENTRATE**

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2022-2024, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio di seguito riportate.

*(La legge di bilancio 2018 ha disposto il blocco dei poteri degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali. Sono escluse la Tari e il canone occupazione spazi ed aree pubbliche. E' confermata per l'anno 2017 la maggiorazione Tasi stabilita per l'anno 2016).*

**Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria**

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
IMIS- IMUP- TASI	440.028,00	440.002,00	440.002,00
IMIS -ICI ANNI PREGRESSI	10.001,00	0,00	0,00
IMPOSTA PUBBLICITA' ANNI PREG	1,00	0,00	0,00
TASI A SEGUITO FALLIMENTO	1,00	0,00	0,00
Totale	450.031,00	440.002,00	440.002,00
Fondo crediti dubbia esigibilità	4.500,93	0,00	0,00

**Proventi dei servizi pubblici**

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate	Spese	% copertura
Asili Nido	0,00	9.000,00	#DIV/0!
Mense scolastiche	1.000,00	1.000,00	100,00
Corsi Extrascolastici	0,00	7.050,00	#DIV/0!
Acquedotto	114.500,00	114.500,00	100,00
Fognatura	52.350,00	52.350,00	100,00
Depurazione	64.000,00	64.000,00	100,00
Impianti sportivi	6.480,00	51.810,00	12,51
Totale	238.330,00	299.710,00	79,52
Fondo crediti tipologia 100	0,00		

La gestione del servizio idrico, fognatura e depurazione è affidata alla società Stet Spa.  
La gestione del servizio asilo nido è affidata al Comune di Civezzano.

Riguardo al servizio acquedotto, fognatura non sono state accantonate somme al Fondo crediti di dubbia esigibilità, poiché la società Stet Spa, gestore del servizio, garantisce il versamento dell'intero gettito.

In merito non si evidenziano osservazioni

### **Sanzioni amministrative da codice della strada**

Il Comune è sprovvisto di corpo di polizia locale pertanto non sono previste entrate per violazioni del codice della strada.

### **Contributi per permesso di costruire**

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:

<b>Anno</b>	<b>Importo</b>	<b>% spesa corrente</b>
2019	19.712,72	0,00
2020	28.102,80	0,00
2021	24.576,61	0,00
<b>2022</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

La legge di bilancio per l'anno 2017 prevede che a partire dal 1/1/2018 i proventi del contributo per permesso di costruire e relative sanzioni siano destinati esclusivamente a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

**B) SPESE****SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2021 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa.

	SPESE	previsione def. 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
101	redditi da lavoro dipendente	444.657,37 €	510.385,00 €	518.888,00 €	518.888,00 €
102	imposte e tasse a carico ente	67.776,52 €	54.636,24 €	52.367,00 €	52.182,00 €
103	acquisto beni e servizi	433.904,99 €	582.566,44 €	514.472,00 €	507.074,00 €
104	trasferimenti correnti	88.726,86 €	144.380,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
105	trasferimenti di tributi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
106	fondi perequativi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
107	interessi passivi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
108	altre spese per redditi da capitale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
109	rimborsi e poste correttive	278.435,63 €	210.300,00 €	190.828,00 €	190.828,00 €
110	altre spese correnti	27.909,19 €	153.237,00 €	143.068,00 €	142.892,00 €
<b>TOTALE</b>		<b>1.341.410,56 €</b>	<b>1.655.504,68 €</b>	<b>1.514.623,00 €</b>	<b>1.506.864,00 €</b>

**Spese di personale**

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2022-2024, tiene conto della programmazione del fabbisogno e del piano delle assunzioni.

**Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella Legge 133/2008)**

L'ente non ha deliberato il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma per gli anni 2022-2024. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente pubblica regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso.

**Spese per organi di indirizzo, direzione e controllo (art.6, comma 3 del D.L. 78/2010)**

Nelle previsioni l'ente ha tenuto conto della riduzione disposta dall'[art.6, comma 3 del D.L. 78/2010](#). (*L'art.13, comma 1 del D.L. 30/12/2016 n.244 ha prorogato al 31/12/2017 la riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30/4/2010 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.*)

**Spese per acquisto beni e servizi**

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della [Legge 244/2007](#), delle riduzioni di spesa disposte dall'[art. 6 del D.L. 78/2010](#) e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della [Legge 24/12/2012 n. 228](#).

In particolare le previsioni per gli anni 2022-2024 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia di spesa	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Studi e consulenze	0,00	0,00	0,00
Spese rappresentanza	1.035,00	1.035,00	1.035,00
Sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
Missioni	370,00	370,00	255,00
Formazione	2.800,00	2.050,00	2.050,00
<b>Totale</b>	<b>4.205,00</b>	<b>3.455,00</b>	<b>3.340,00</b>

[La Corte costituzionale con sentenza 139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.](#)

**Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**

[Il principio applicato 4/2, punto 3.3. prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito anche, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, le rette per servizi pubblici a domanda, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..](#)

[Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un' apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti \(la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata\).](#)

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2022-2024 è evidenziata nei prospetti che seguono per singola tipologia di entrata. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo media semplice (specificare quali delle seguenti medie è stata prescelta):

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b) rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c) media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

*La possibilità di considerare al numeratore gli incassi in c/competenza e quelli in c/residui ai fini della determinazione del rapporto è da considerarsi valida solo nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi.*

*Pertanto nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi, per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.*

*Per ciascuna formula, solo per gli "esercizi armonizzati", è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:*

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

*Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.*

*Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.*

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà).

*Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa.*

*Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al punto 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE*

*Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.*

*Nel 2017 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70%, nel 2018 è pari almeno all'85% di quello risultante dall'applicazione dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.*

*Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.*

## Comune di Fornace

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 risulta come dai seguenti prospetti:

### **ANNO 2022**

TITOLO	STANZIAMENTI DI BILANCIO 2022 (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	450.033,00	4.500,93	4.500,93	1,000133
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	274.537,68	0,03	0,03	0,000011
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	867.574,00	16.060,53	16.069,04	1,852181
4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE	597.300,00	0,00	0,00	0,000000
5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTALE GENERALE	2.189.444,68	20.561,49	20.570,00	0,939508
di cui FCDE di parte corrente	1.592.144,68	20.561,49	20.570,00	1,291968
di cui FCDE di parte capitale	597.300,00	0,00	0,00	0,000000

### **ANNO 2023**

TITOLO	STANZIAMENTI DI BILANCIO 2023 (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
1 ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	440.002,00	0,00	0,00	0,00
2 TRASFERIMENTI CORRENTI	126.779,00	0,03	0,03	0,000024
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	883.123,00	13.257,20	13.257,97	1,50126

4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	72.000,00	0,00	0,00	0,00
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.521.904,00	13.257,23	13.258,00	0,871146
	di cui FCDE di parte corrente	1.449.904,00	13.257,23	13.258,00	0,914405
	di cui FCDE di parte capitale	72.000,00	0,00	0,00	0,00

### **ANNO 2024**

TITOLO		STANZIAMENTI DI BILANCIO 2024 (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	440.002,00	0,00	0,00	0,000000
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	126.779,00	0,03	0,03	0,000024
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	875.364,00	13.081,97	13.081,97	1,494461
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	22.000,00	0,00	0,00	0,000000
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.464.145,00	13.082,00	13.082,00	0,893491
	di cui FCDE di parte corrente	1.442.145,00	13.082,00	13.082,00	0,907121
	di cui FCDE di parte capitale	22.000,00	0,00	0,00	0,000000

### **Fondo di riserva di competenza**

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:

anno 2022 - euro 20.000,00, pari allo 1,208091% delle spese correnti;

anno 2023 - euro 20.000,00 pari allo 1,320461% delle spese correnti;

anno 2024 - euro 20.000,00 pari allo 1,327260% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'[articolo 166 del TUEL](#) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

### **Fondi garanzia per debiti commerciali**

Per il bilancio 2022 è stato istituito un fondo garanzia debiti commerciali per l'importo di € 6.000,00 come previsto dalla normativa vigente.

A fine esercizio come disposto dall'[art.167, comma 3 del TUEL](#) le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

**Fondo di riserva di cassa**

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'[art. 166, comma 2 quater del TUEL](#). (*non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali*).

**ORGANISMI PARTECIPATI**

Nel corso del 2021 l'ente non ha provveduto ad esternalizzare alcun servizio.

Per gli anni dal 2022 al 2024, l'ente non prevede di esternalizzare ulteriori servizi.

Nel corso del 2021 l'ente non ha provveduto ad esternalizzare alcun servizio ad organismi partecipati.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato il bilancio riferito all'esercizio 2019.

***Riduzione compensi CDA***

Non sussiste la fattispecie.

***Accantonamento a copertura di perdite***

(art. 1 commi da 550 a 562 della [legge 147/2013](#) e art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016)

Dai dati comunicati dalle società partecipate sul risultato dell'esercizio 2019, non risultano risultati d'esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l'ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi del comma 552 dell'art.1 della [Legge 147/2013](#)

***Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni***

L'ente non rientra nella fattispecie normata.

**SPESE IN CONTO CAPITALE****Finanziamento spese in conto capitale**

Le spese in conto capitale previste negli anni 2022, 2023 e 2024 sono finanziate come segue:

Risorse	2022	2023	2024
Avanzo d'amministrazione			
Avanzo di parte corrente (margin corrente)			
Alienazione beni	12.050,00	0,00	0,00
Contributo permesso di costruire	20.000,00	0,00	0,00
Saldo positivo partite finanziarie			
Trasferimenti in conto capitale da amm.pubbliche	547.978,00	72.000,00	22.000,00
Trasferimenti in conto capitale da altri	17.272,00	0,00	0,00
Mutui			
Altre entrate			
Totale	597.300,00	72.000,00	22.000,00

**Modalità copertura spesa di investimento esercizi successivi al primo (art.200 Tuel)**

	2023	2024
da accertaemnto di entrata imputata ai titoli 4,5 o 6 a seguito di		

obbligazione giuridica perfezionata		
da risorse accertate esigibili nell'esercizio 2017, confluente nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi		
da risorse accertate esigibili negli esercizi successivi, la cui esigibilita' e' nella piena discrezionalita' dell'ente o di altra pubblica	72.000,00	22.000,00
dall'utilizzo del risultato di amministrazione nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187. Il risultato di amministrazione puo' confluire nel fondo pluriennale vincolato accantonato per gli esercizi successivi		
da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilita' finanziaria.		
la quota del margine corrente costituita da 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziate nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE		
la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata		
<b>Total spesa investimento</b>	72.000,00	22.000,00

vedasi principio applicato 4/2 paragrafo 5,3,4

### **Investimenti senza esborsi finanziari**

Sono programmati per gli anni 2022-2024 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nelle spesa come segue:

L'ente intende acquisire i seguenti beni con contratto di locazione finanziaria:

Bene utilizzato	Costo per il concedente	Durata in mesi	Canone annuo	Costo riscatto

L'organo di revisione ha rilevato se l'ente ha posto in essere dal 1 gennaio 2016 contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati e che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.

### **Spesa per mobili e arredi**

La spesa prevista per mobili e arredi rientra nei limiti disposti [dall'art.1 comma 141 della legge 228/2012](#). (Il tetto massimo è pari al 20% della spesa media sostenuta negli anni 2010 e 2011. Sono escluse dalla limitazione le spese per mobili e arredi destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia e quelle relative ad acquisti funzionali alla riduzione di oneri connessi alla conduzione degli immobili).

### **Limitazione acquisto immobili**

La spesa prevista per acquisto immobili rientra nei limiti disposti dall'[art.1, comma 138 della Legge n.228 del 24/12/2012](#).

*(Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo:*

- a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;*
- b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese.*
- c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.)*

## **INDEBITAMENTO**

Il comune di Fornace non ha posizioni debitorie in essere, né in programma per il prossimo triennio.

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'[art.10 della legge 243/2012](#):

- a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;

## **Comune di Fornace**

- c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

## OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

### a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto 2020 ([o previsioni definitive 2021](#));
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'[art. 193 del TUEL](#);
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- delle quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali.

Si propone il termine del 30/06/2022, per la verifica delle entrate eventuali e indicare quali spese sono autorizzate a condizione. Esempi di entrate eventuali potrebbero essere: gettito arretrato di tributi aboliti, entrate per recupero evasione tributaria, IMU contributo per rilascio permesso di costruire, sanzioni per contravvenzione al codice della strada)

### b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti;

#### a) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2022, 2023 e 2024, gli obiettivi di finanza pubblica.

#### b) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge.

#### c) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal [comma 712 ter dell'art.1 della Legge 208/2015](#) non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

**f) (Adempimenti per il completamento dell'armonizzazione contabile**

A decorrere dal 2020 l'ente è tenuto ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale semplificato con la redazione del solo stato patrimoniale in forma semplificata, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale e dovrà pertanto avviare le attività necessarie per dare attuazione agli adempimenti dell'armonizzazione contabile, con particolare riferimento a:

- l'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico patrimoniale;
- applicare il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 al [D.Lgs. n. 118/2011](#);
- applicare il [principio contabile generale n. 17 della competenza economica](#) di cui all'allegato n. 1 al [D.Lgs. n. 118/2011](#);
- applicare il [principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011](#), con particolare riferimento al principio n. 9, concernente "L'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata"
- aggiornare l'inventario e la sua codifica secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato (allegato n. 6 al [D.Lgs 118/2011](#));
- aggiornare le valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale;
- effettuare la ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato.

## CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'[articolo 239 del TUEL](#) e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP in forma semplificata;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente.

L'organo di revisione:


- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'[articolo 162 del TUEL](#) e dalle norme del [D.Lgs. n.118/2001](#) e dai [principi contabili applicati n.4/1](#) e n. [4/2](#) allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024 e sui documenti allegati.

Fornace, 2 marzo 2022

## L'ORGANO DI REVISIONE

**Dott.ssa Cristina Odorizzi**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cristina Odorizzi" above a larger, more fluid signature that looks like "Luzia Odorizzi".